



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio III ex DGSA – Sanità animale e gestione operativa del Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità
centrale di crisi
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif: **I.1.a.e/2017/13**

Regioni e province autonome
Assessorati sanità

Centro di riferimento per le malattie dei pesci
IZS delle Venezie – Padova

API
Associazione Piscicoltori italiani
info@api-online.it

OGGETTO: registrazione-autorizzazione dei laghetti di pesca sportiva

Il decreto legislativo 4 agosto 2008 n.148 prevede che le imprese di acquacoltura debbano essere in possesso di una specifica autorizzazione sanitaria rilasciata dalle Regioni e Province Autonome territorialmente competenti (art 4 comma 1)

Tale obbligo autorizzativo prevede comunque delle deroghe qualora l'azienda rientri in una delle tipologie previste all'articolo 1 comma 4 del medesimo D.lvo; in tal caso è prevista la sola registrazione nella BDN acquacoltura.

Tra le strutture in deroga rientrano anche i laghetti di pesca sportiva non connessi al sistema idrico territoriale nonché le imprese di acquacoltura che commercializzano animali d'acquacoltura per consumo umano conformemente all'articolo 1 paragrafo 3 lettera c del regolamento (CE) n. 853/2004 (cessione di piccole quantità), mentre non sono inclusi i laghetti connessi al sistema idrico territoriale.

Dopo una attenta disamina delle tipologie di aziende che possono beneficiare delle predette deroghe si ritiene che alcune tipologie di laghetti di pesca sportiva connessi al sistema idrico territoriale possano essere equiparati, nel rispetto di alcuni requisiti di seguito descritti, alle aziende che commercializzano piccole quantità di pesce per consumo umano.

A tale riguardo e al fine di valutare gli eventuali rischi connessi al passaggio da un sistema autorizzativo a un sistema di registrazione di queste strutture è stato richiesto un parere al Centro di Riferenza Nazionale delle malattie dei pesci.

Detto Centro di riferimento nazionale, con nota 10898/2016 del 20/12/2016, ha sottolineato come queste strutture rappresentino un rischio limitato nella diffusione delle malattie sia attraverso il pesce che l'acqua immessa a valle nel sistema idrico territoriale.

Le stesse valutazioni sono infatti applicabili anche agli allevamenti che commercializzano piccole quantità di pesce per consumo umano e per i quali è già stata prevista la sola registrazione.

Premesso quanto sopra si ritiene che :

- 1) Le Regioni e Province autonome, ferme restando specifiche disposizioni regionali o provinciali in atto, possano derogare alla prevista autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 4 comma 1 del D. lvo 4 agosto 2008 n.148 per i laghetti di pesca sportiva direttamente connessi al sistema idrico

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

territoriale che commercializzano piccole quantità di pesce per consumo umano non superiori ai 100kg/giorno;

- 2) Qualora ci si avvalga della deroga di cui al punto 1, le strutture dovranno comunque essere registrate nella BDN acquacoltura con la dizione “non necessitano di autorizzazione”;
- 3) Tale deroga non si applica ai laghetti che, oltre a rientrare nei requisiti di cui al punto 1, commercializzano pesce vivo;
- 4) Inoltre si suggerisce l’adozione di misure minime di biosicurezza quali:
 - a) indicazioni chiare e visibili in cui si segnali che non viene ceduto né si asporta pesce vivo dal laghetto di pesca sportiva
 - b) posizionamento di una griglia a valle del laghetto di pesca sportiva per impedire la fuoriuscita di pesce.
- 5) Tali strutture in deroga devono comunque essere in possesso di un registro di carico nonché conservare la documentazione relativa alle partite introdotte (mod 4).
- 6) Tali strutture devono assicurare che l’introduzione di pesce vivo avvenga in conformità con quanto disposto alla Sezione II art 16 comma 6 del D.lvo 4 agosto 2008 n.148, consentendo quindi l’immissione nel laghetto di pesca sportiva solo di salmonidi e di altre specie sensibili alla SEV e NEI provenienti da aziende che siano in possesso almeno della medesima qualifica sanitaria delle acque cui sono destinati
- 7) I laghetti di pesca sportiva che si trovano all’interno di zone riconosciute indenni per SEV e NEI in ragione del punto precedente possono immettere solo partite di pesce vivo provenienti da allevamenti classificati in cat I.

Si rammenta infine che, ai sensi delle linee guida Ministeriali (nota 0011525-10/05/2016-DGSAF-COD_UO-P), sono esclusi dalla tenuta dei registri i laghetti di pesca sportiva annessi ad un impianto di allevamento. In tal caso le movimentazioni andranno registrate nel registro di carico e scarico aziendale (nota 0011525-10/05/2016-DGSAF-COD_UO-P); analogamente i laghetti di pesca sportiva non connessi al sistema idrico territoriale, non necessitano di registro di carico e scarico, ma conservano la documentazione di scorta (modello 4 dichiarazione di provenienza che funge da documentazione per il solo carico).

Per le restanti tipologie di laghetto di pesca sportiva resta necessaria la tenuta di un registro di solo carico in cui vengano registrate le partite di pesce introdotte nella struttura.

Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrello)
F.to Dott. Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993